



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 49 in data 16.07.2025 Soggetta invio capogruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DELIBERA GC N. 20 DEL 26.03.2025 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027: VARIAZIONE. MODIFICA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SEDICI** del mese di luglio alle ore **16:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente
BARONI LUIGI GIUSEPPE	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera GC n. 20 del 26.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività E Organizzazione 2025-2027;

CONSIDERATO CHE vi è l'esigenza di procedere, per l'anno 2025, all'assunzione di un Istruttore di Polizia Locale, categoria C, a seguito delle dimissioni a far data dal 30/06/2025 di un agente di polizia locale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'assunzione della figura sopra indicata;

CONSIDERATO PERTANTO necessario procedere alla modifica del PIAO, sottosezione 3.3, denominata piano del fabbisogno del personale, in considerazione dei dati rilevati dall'ultimo rendiconto approvato, prevedendo per l'anno 2025 la seguente assunzione:

categoria e profilo		modalità di assunzione
Istruttore di Vigilanza C2	Tempo pieno e indeterminato	Avviso di mobilità

DATO ATTO CHE:

- Sia la capacità assunzione che la spesa del personale di questo Ente restano invariate rispetto a quanto dichiarato nella precedente deliberazione di G.C. 20 del 26.03.2025 ;
- la spesa per il personale 2024 calcolata ai sensi del comma 557 della Legge 296/2006 così come modificato dal DL 90/2024 e dalle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria dello Stato, nonché in considerazione delle disposizioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 il c.d. "decreto crescita" e del decreto del presidente del Consiglio 17 marzo 2020 è pari a Euro 364.117,49 inferiore al corrispondente dato della media del triennio 2011-2013 pari ad euro 425.103,81;
- la copertura del posto vacante deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nei limiti di spesa di personale prevista nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.08.2000 del 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- il CCNL 2019/2021;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art- 49 del d.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata Odi mano;

DELIBERA

1. Di modificare il PIAO 2025/2027 nella sezione 3.3 – programmazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale prevedendo per il 2025 la seguente assunzione:

categoria e profilo		modalità di assunzione
Istruttore di Vigilanza C2	Tempo pieno e indeterminato	Avviso di mobilità

2. DI RIAPPROVARE, sulla base di quanto sopra indicato, il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 che allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO CHE sia la capacità assunzionale che la spesa del personale di questo Ente restano invariate rispetto a quanto dichiarato nella precedente deliberazione di G.C. 20 del 26.03.2025;
4. DI DARE ATTO CHE la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nei limiti di spesa di personale prevista nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;
5. Di demandare ai responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale del Fabbisogno del personale 2025/2027 al Dipartimento della Funzione Pubblica entro trenta giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Per l'ente locale è necessario definire il limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001, e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In particolare, la Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole assunzionali dei comuni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e successivo decreto attuativo 17 marzo 2020, gli enti debbano attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile, riferendosi, ai fini della verifica del rispetto della norma, all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo al momento dell'avviamento delle diverse azioni assunzionali.

Pertanto, è necessario procedere all'aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del triennio 2026/2028, alla luce dei dati contabili di spesa di personale ed entrate correnti derivanti dal rendiconto dell'anno 2024, per verificarne l'incidenza sul rapporto di sostenibilità finanziaria del Comune e per valutare le eventuali conseguenze sugli spazi assunzionali dell'ente.

Atteso che è necessario individuare, e per effetto dell'aggiornamento contabile di cui sopra parzialmente rideterminare, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la disciplina sopra indicata.

L'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Inoltre, decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i

comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Pertanto, i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Ribadito che le previsioni dei decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

- 1) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 2) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 3) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-bis del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le

assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;

- i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 4) Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;

Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

La situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, è come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
--	--

	disposizione.
--	---------------

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 425.103,81;

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo DM 17/03/2020.

B2. Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuando il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale come da prospetto allegato, che:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 27,79%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2026/2028, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 11.495,47, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di **Euro 454.758,21**;

- Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore superiore alla "soglia" di *Tabella 1*;
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m.;

La *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata *Tabella 1* di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, è quindi definita in un importo insuperabile di **Euro 454.758,21**.

COMUNE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 - DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2						
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore	383.240,61	387.831,35	387.831,35	-	-	-
Denominatore	1.717.638,86	1.590.063,66	1.590.063,66	1.266.054,83	1.266.054,83	633.198,59
Percentuale Tabella 1	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%
Valore massimo teorico	108.004,10	66.926,86	66.926,86	362.091,68	362.091,68	181.094,80
TOTALE TABELLA 1	491.244,71	454.758,21	454.758,21	362.091,68	362.091,68	181.094,80
FASE 2 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Spese di personale ultimo rendiconto	383.240,61	387.831,35	387.831,35	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	108.004,10	66.926,86	66.926,86	362.091,68	362.091,68	181.094,80
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	491.244,71	454.758,21	454.758,21	362.091,68	362.091,68	181.094,80

DOTAZIONE ORGANICA

Settore	Area	Profilo professionale	Posti coperti	Posti vacanti
Amministrativo	Funzionario ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo n. 1	1	-
	Istruttore	Istruttore amministrativo n. 1	1	-
	Operatore esperto	Operatore esperto amministrativo n. 1	1	-
	Operatore esperto	Operatori esperti (Tecnici – manutentivi) n. 2	2	-
Finanziario	Funzionario ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo - contabile n. 1	1	-
	Istruttore	Istruttore amministrativo – contabile n. 1	1	-
Tecnico	Funzionario ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico n. 1	1	-
	Istruttore	Istruttore Tecnico n. 1	1	-
Polizia Locale	Istruttore	Istruttore di Polizia locale n. 1	1	1

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Sulla base di quanto sopra evidenziato in merito alla normativa in materia vigente ed alla capacità assunzionale dell'ente nonché in merito alle cessazioni di personale viene determinato il seguente piano:

PREVISIONE PER L' ANNO 2025

Area	Profilo professionale	Posti da ricoprire	Data assunzione
Istruttore	Istruttore di Polizia locale	n. 1	
	TOTALE	N. 1	

Avvio della procedura di mobilità per l'assunzione di un agente di polizia locale

PREVISIONE PER L' ANNO 2026

E' prevista l'assunzione di un istruttore di polizia locale qualora non si riesca a terminare la procedura di assunzione entro l'anno 2025.

PREVISIONE PER L' ANNO 2027

Non sono previste assunzioni.

PREVISIONE PER L' ANNO 2028

Non sono previste assunzioni.

COMUNE DI OZZERO

città metropolitana di Milano

VERBALE N.12 DEL 15/07/2025

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"DELIBERA GC N. 20 DEL 26.03.2025 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027: VARIAZIONE. MODIFICA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNALE"**;

PREMESSO CHE

- La Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 in data 21/12/2024 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- i pareri dei Revisori in tema di PIAO non vanno intesi come apposti relativamente all'intero P.I.A.O. 2025-2027 ma esclusivamente riferiti alla sezione di Programmazione dei Fabbisogni del personale;

CONSIDERATO

- che l'Ente, all'interno della proposta di delibera di cui all'oggetto, afferma che "si rende necessario modificare la sezione 3.3 relativa al "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" in quanto è intenzione dell'amministrazione procedere all'assunzione di un istruttore di polizia locale;
- che nel lasso di tempo intercorrente tra la data di approvazione del PIAO 2025-2027 e la data odierna l'Ente non ha proceduto ad alcuna assunzione;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267
- Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità-pareggio di bilancio;
- Verificato che l'ente è in regola con l'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP sia per quanto riguarda il rendiconto della gestione 2024 sia per il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;

Considerato che il Comune di Ozzero non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

15/07/2025

IL REVISORE UNICO

Rag. Valerio Bergamini



OGGETTO: DELIBERA GC N. 20 DEL 26.03.2025 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027: VARIAZIONE. MODIFICA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNALE

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

☒ Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

☐ Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 23/07/2025 prot. n. 3357.)

☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **23/07/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 23/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to